



ORIGINALE

21784 / 2015

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE**

Oggetto

**RISARCIMENTI
DANNI DA USURA**

R.G.N. 29516/2011

Cyon. **21784**

Rep. **e.l.**

Ud. 24/06/2015

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- GIUSEPPE
Dott. - Presidente - pu
- MARIA BERRUTI
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -
- Rel.
- Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29516-2011 proposto da:

FALLIMENTO

C. S.N.C. in persona

del Curatore Avv.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

, presso lo studio

dell'avvocato

Fallimenti e
2015
1560

rappresentato e difeso dall'avvocato
giusta procura speciale in
calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

- intimato

Nonché da:

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
presso lo studio dell'avvocato
rappresentato e difeso
dall'avvocato giusta procura
speciale a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

FALLIMENTO

& C. S.N.C.

- intimata -

avverso la sentenza n. 218/2010 della CORTE
D'APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO,
depositata il 19/10/2010, R.G.N. 413/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 24/06/2015 dal

Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per l'accoglimento

del 1° motivo di ricorso principale,

rigetto nel resto; inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso incidentale;

Fallimenti e Società.it

PR

Svolgimento del processo

La Curatela del Fallimento
& C. s.n.c. convenne in giudizio i
per ottenere il risarcimento dei danni da
quest'ultimo causati esercitando l'usura, secondo quanto
accertato in un giudicato penale.

Il chiese il rigetto della domanda.

Il Tribunale, con sentenza del 15 agosto 2005,
condannò il convenuto a pagare alla Curatela attrice la
somma di € 125.887,76.

Il chiese la riforma della detta
sentenza, eccependo la compensazione con altri
controcrediti ex art. 56 della legge fallimentare.

Resistette il fallimento appellato il quale chiese il
rigetto dell'appello.

La Corte d'appello ha accolto il gravame e, in
riforma della impugnata sentenza, ha disposto la
compensazione fra il credito dell'appellato Fallimento
pari ad € 125.887,76 e
quello dell'appellante , pari a €
219.765,46 con declaratoria del residuo credito
dell'appellante pari ad € 93.877,70.

Propone ricorso per cassazione il Fallimento
& C. s.n.c. con due
motivi.

Resiste con controricorso
propone ricorso incidentale.

che

Motivi della decisione

I ricorsi sono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. - Si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per omessa declaratoria di inammissibilità delle "domande nuove" proposte nei confronti del fallimento s.n.c. - art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.»

Sostiene la ricorrente Curatela che il in primo grado, ha concluso chiedendo al Tribunale di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto.

Nel successivo atto di appello il medesimo ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale eccependo la compensazione con altri controcrediti ex art. 56 L.F.

La ricorrente Curatela, con la comparsa di risposta, ha accettato l'inammissibilità della nuova domanda di compensazione. A suo avviso l'impugnata sentenza ha errato nell'accogliere il gravame e disporre la compensazione in violazione dell'art. 345 c.p.c.

Il motivo è infondato.

Correttamente l'impugnata sentenza ha applicato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale, per la disposizione dell'art. 345 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella del 1990, ancora valevole per le controversie pendenti, come nel caso in esame, alla data del 30 aprile 1995, era possibile sia proporre nuove eccezioni che chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova.

L'eccezione di compensazione, essendo diretta, quale semplice mezzo di difesa, a paralizzare in tutto o in parte la pretesa, poteva essere proposta per la prima volta in grado d'appello nella precedente formulazione dell'art. 345 c.p.c.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 56 L.F. e 1243 del codice civile - omessa pronuncia - motivazione insufficiente e contraddittoria - art. 360, comma uno n. 3 e 5 c.p.c..»

Ad avviso della ricorrente, affinché la compensazione sia opponibile alla massa, è necessario che i crediti contrapposti alla stessa siano preesistenti al fallimento, dal momento che le condizioni previste dalla legge per la compensabilità devono essersi verificate prima della dichiarazione di fallimento.

Il fallimento della s.n.c. è stato dichiarato dal Tribunale di Taranto in data 19 aprile 1985, mentre i crediti del nei confronti della sono stati riconosciuti con sentenze

successive alla suddetta data (Tribunale di Taranto 11 ottobre 1990; Tribunale di Taranto 3 settembre 1993; crediti rinvenienti dalle revocatorie).

Sempre ad avviso della ricorrente l'impugnata sentenza erra laddove afferma che i crediti erano preesistenti alla dichiarazione del fallimento.

Il motivo è infondato.

In tema di compensazione, nel caso in cui alla domanda della curatela di un fallimento per la riscossione di un credito sia contrapposta domanda riconvenzionale riguardante un controcredito, il giudice di merito, accertati gli stessi, è tenuto a dichiarare la compensazione, ove richiesta, dei reciproci debiti e sino alla loro concorrenza. Tale conclusione deriva dall'applicazione dell'art. 56 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), la cui ratio è di evitare che il debitore del fallimento, che bene abbia corrisposto il credito di questo, sia poi esposto al rischio di realizzare a sua volta un proprio credito in moneta fallimentare, dal rispetto della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), dal fatto che la compensazione si configura come conseguenza della pronuncia sulla domanda riconvenzionale. Per contro, non potrà pronunciarsi sentenza di condanna del fallimento al pagamento del debito nella misura corrispondente all'eventuale eccedenza del credito verso il fallito, perché questa deve essere oggetto di autonomo procedimento di

insinuazione al passivo del fallimento (Cass., 13 gennaio 2009, n. 481).

In altri termini, la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia (Cass., 31 agosto 2010, n. 18915).

Il fatto che le sentenze di accertamento del controcredito siano intervenute successivamente alla dichiarazione del fallimento è da ritenersi del tutto irrilevante.

Nel caso in esame la ricorrente prospetta più che una violazione di legge, un vizio argomentativo della decisione, sollecitando in questa sede il riesame del materiale probatorio al fine di farne discendere una conclusione diversa da quella alla quale è pervenuto il giudice di merito.

Tale indagine non rientra nelle attribuzioni del giudice di legittimità che non ha il potere di rivedere il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

Stabilire se il credito del _____ era
preesistente o no al fallimento involge una *quaestio*
facti.

Con il ricorso incidentale _____ denuncia
«violazione di legge: art. 112 c.p.c. "corrispondenza
fra chiesto e pronunciato"; omessa ed insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio prospettato dall'appellante (ex art. 360, co. 1
n. 5)».

Sostiene il _____ che la Corte d'appello, ha
giudicato *ultra petita* per aver esteso la domanda di
condanna ai danni provocati da usura anche al
trasferimento di un terreno con sovrastante capannone
(c.d. "affare Smoter").

Per il ricorrente, contrariamente a quanto affermato
nella sentenza impugnata, in sede penale non fu
dimostrato che "l'affare Smoter" era intervenuto fra le
persone fisiche del _____ e del _____, i
quali, invece, erano rispettivamente il primo
amministratore unico, legale rappresentante della
s.r.l. e il secondo amministratore e legale
rappresentante dell.
& C., s.n.c.

Il motivo è infondato.

Non sussiste *ultrapetizione* perché la sentenza
impugnata ha fatto proprio l'accertamento effettuato in
sede penale che il _____ approfittando della
speranza del _____ di costituire con lui una società

che valesse a sollevarlo da una situazione finanziaria estremamente precaria acquisi dei beni del valore di 130/140 milioni di lire con l'esborso di una somma non superiore a £ 20.000.000, il che trovò conferma nelle dichiarazioni dello stesso . Ed ha arrischiato con un proprio accertamento di fatto ritenendo che la censura del ricorrente è generica, tenuto conto che "l'affare " fu dimostrato in sede penale, essere intervenuto tra le persone fisiche del e del e che il valore come sopra enucleato ha tratto origine dalla perizia svolta dal dr.

Il ricorrente tenta di effettuare una ricostruzione del fatto diversa da quella effettuata dalla Corte d'appello.

In conclusione, riuniti i ricorsi, devono essere rigettati sia il ricorso principale, sia l'incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 24 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Roberto A. Amico

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BASTIETA

10

Il Presidente

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 OTT 2015